

ALLEGATO al decreto del Direttore generale di ERSAs di approvazione, del bando recante, per l'edizione 2025 di Wine Paris & Vinexpo Paris, i criteri e le modalità per la selezione delle imprese agricole da ammettere alla Collettiva della Regione Friuli Venezia Giulia, per la selezione dei vini da presentare alla sezione di degustazione Masterclass e per la concessione del contributo diretto ad abbattere la quota di partecipazione.

SOMMARIO

CAPO I – FINALITA' E RISORSE	
Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Definizioni
CAPO II – COLLETTIVA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	
Art. 3	Pacchetto dei servizi
Art. 4	Quota di partecipazione
Art. 5	Obblighi a carico delle imprese agricole
CAPO III – MODALITA' E CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE DA AMMETTERE ALLA COLLETTIVA REGIONALE	
Art. 6	Posti a concorso
Art. 7	Beneficiari e requisiti di ammissibilità
Art. 8	Modalità e termini per la presentazione della domanda
Art. 9	Procedimento per la composizione della Collettiva regionale
CAPO IV – MODALITA' E CRITERI PER LA SELEZIONE DEI VINI DA AMMETTERE ALLA MASTERCLASS	
Art. 10	Procedimento per la composizione dei vini
Art. 11	Commissione tecnica di valutazione sensoriale
CAPO V – MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	
Art. 12	Dotazione finanziaria
Art. 13	Entità del contributo e regime di aiuto
Art. 14	Beneficiari e requisiti di ammissibilità
Art. 15	Modalità e termini per la presentazione della domanda
Art. 16	Procedimento per la concessione e per la liquidazione del contributo
CAPO VI – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 17	Variazioni soggettive
Art. 18	Sanzioni
CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 19	Posticipo e annullamento della Manifestazione
Art. 20	Privacy
Art. 21	Disposizioni finali

CAPO I – FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente bando è adottato in attuazione della delibera della Giunta regionale n. 1626 del 31/10/2024, per le finalità di cui all'articolo 3, commi 80, lettere c) e d) e 82, lettera a), della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 e disciplina i criteri e le modalità per la selezione delle imprese agricole da ammettere alla Collettiva della Regione Friuli Venezia Giulia della edizione 2025 di Wine Paris & Vinexpo Paris, per la selezione dei vini da presentare alla sezione di degustazione Masterclass e per la concessione del contributo diretto ad abbattere la quota di partecipazione.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente bando, si intende per:

- a) bevanda spiritosa: bevanda alcolica con titolo alcolometrico superiore o uguale a 15 gradi;
- b) Commissione tecnica di valutazione sensoriale: l'Organo tecnico straordinario e temporaneo costituito da ERSA successivamente alla presentazione delle domande delle imprese agricole di accesso alla Collettiva della Regione Friuli Venezia Giulia della edizione 2025 di Wine Paris & Vinexpo Paris con il compito di selezionare i vini da presentare alla sezione di degustazione Masterclass, nel seguito Commissione tecnica;
- c) Collettiva della Regione Friuli Venezia Giulia: l'insieme delle imprese agricole selezionate da ERSA ai sensi del Capo III del presente bando, nel seguito Collettiva regionale;
- d) CUA: il Codice Unico di Identificazione Aziende Agricole, ovvero il numero identificativo da utilizzare in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del DPR n. 503/1999;
- e) ERSA: l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale di cui alla legge regionale 8/2004, ovvero il soggetto aggregatore delle imprese agricole con il compito di curare e coordinare la partecipazione della Regione FVG alla edizione 2025 di Wine Paris & Vinexpo Paris;
- f) bonifico parlante: bonifico bancario o postale che contiene come causale del pagamento: 1) la dicitura "Quota di partecipazione alla Collettiva della Regione FVG – Vinexpo 2025"; 2) numero e data della fattura; 3) CUA del beneficiario del contributo;
- g) numero istanza: numero generato automaticamente dal sistema informatico all'atto della trasmissione a portale della domanda di accesso alla Collettiva regionale;
- h) PromoTurismoFVG: l'Agenzia per la promozione turistica di cui alla legge regionale 50/1993, ovvero l'espositore diretto con il compito di curare l'allestimento e la gestione dello stand della Collettiva regionale, compresi i servizi accessori ad esso connessi e le iniziative promozionali;
- i) sezione di degustazione Masterclass: degustazione di tipo istituzionale organizzata lunedì 10/2/2024 dalle ore 10.00 alle ore 11.00, per promuovere ad un pubblico di buyers la produzione vitivinicola del terroir del Friuli Venezia Giulia attraverso otto etichette di vino, nel seguito Masterclass; la Masterclass è promossa sul magazine "The Daily Wine Paris Vinexpo Paris";
- j) Wine Paris & Vinexpo Paris: fiera internazionale organizzata da Vinexposium dal 10 al 12 febbraio 2025 presso il Centro fieristico Paris Expo Porte de Versailles, in Place de la Porte de Versailles, a Parigi (Francia).

CAPO II – COLLETTIVA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA

Art. 3 – Pacchetto dei servizi

1. Lo stand della Collettiva della Regione Friuli Venezia Giulia dell'edizione 2025 di Wine Paris & Vinexpo Paris è allestito su una superficie di circa 200 mq, aperta sui quattro lati, nel Padiglione Internazionale del Centro fieristico Paris Expo Porte de Versailles, in Place de la Porte de Versailles, a Parigi (FR) e prevede l'allestimento di quattro isole per l'esposizione e per la degustazione assistita dei

vini delle imprese agricole della Collettiva regionale, di otto punti di contrattazione B2B, di un banco dedicato ai wine cocktail e di spazi funzionali alla fruibilità dello stand, come da layout allegato "A" al presente bando.

2. Alle imprese agricole della Collettiva regionale è assicurata:

- a) la possibilità di far degustare i propri vini a mezzo di sommelier qualificati con conoscenza specifica della viticoltura regionale e con padronanza della lingua italiana, inglese ed, eventualmente, francese, nelle isole per la degustazione assistita che sono dotate di tutte le attrezzature necessarie per la migliore presentazione dei prodotti;
- b) la possibilità di far degustare i propri vini e di intrattenere rapporti con i buyer, direttamente, in presenza nei punti di contrattazione B2B i quali sono allestiti, ciascuno, con un tavolo, tre sedie, una sputavino, bicchieri puliti e attrezzature per la mescita del vino; ai punti di contrattazione B2B è assicurato il servizio di un maître di sala per il controllo della mise - en place, per l'accoglienza dei buyer e per il coordinamento con i sommelier delle isole di degustazione assistita e di un cameriere di sala per la pulizia dei tavoli e per la fornitura dei bicchieri;
- c) la possibilità di far degustare in purezza o in abbinamento sotto forma di wine cocktail un proprio vino o un vino aromatizzato o una bevanda spiritosa a mezzo di un barman nell'area mixology;
- d) l'iscrizione alla Manifestazione in qualità di co-espositori;
- e) l'inserimento nel Catalogo online della Manifestazione;
- f) l'inserimento nel Catalogo informatizzato dei vini della Collettiva regionale consultabile presso lo stand della Collettiva regionale medesima;
- g) il trasporto di sola andata del vino per lo stand e per la Masterclass;
- h) n. 2 pass espositori per l'ingresso in fiera.

3. L'utilizzo dei punti di contrattazione B2B è subordinato alla preventiva prenotazione secondo le modalità che verranno comunicate da PromoTurismoFVG.

Art. 4 – Quota di partecipazione

1. La quota di partecipazione a carico di ciascuna impresa agricola per la partecipazione alla Collettiva regionale è stabilita forfettariamente in euro 750,00 più IVA ed è dovuta a PromoTurismoFVG a titolo di concorso al complesso delle spese sostenute per l'allestimento dello stand della Collettiva regionale e per la fornitura dei servizi accessori ad esso connessi.

2. La quota di partecipazione è uguale per tutte le imprese agricole della Collettiva regionale a prescindere dal numero effettivo di co-espositori e non è riferibile ai singoli servizi e/o prestazioni indicati nell'articolo 3.

3. Le imprese agricole della Collettiva regionale pattuiscono con PromoTurismoFVG le condizioni per l'utilizzo dello stand, per la fruizione dei servizi accessori ad esso connessi, nonché i termini e le condizioni per il pagamento della quota di partecipazione.

Art. 5 – Obblighi a carico delle imprese agricole

1. Le imprese agricole ammesse alla Collettiva regionale sono tenute:

- a) a fornire a PromoTurismoFVG il vino necessario per le degustazioni presso lo stand, ovvero: 1) quattro bottiglie per ciascuna delle etichette di vino cui alla lettera c), del comma 2, dell'articolo 7; 2) due bottiglie per ciascuna delle etichette eventualmente presentate ai sensi del comma 3, dell'articolo 7; 3) una bottiglia di prodotto come indicato alla lettera c), del comma 2, dell'articolo 3, per l'area mixology;
- b) a fornire a PromoTurismoFVG sei bottiglie per l'etichetta eventualmente selezionata dalla Commissione tecnica per la degustazione in Masterclass;
- c) a fornire ad Ersà il vino per la Commissione tecnica ovvero tre bottiglie per ciascuna delle quattro etichette di cui alla lettera c), del comma 2, dell'articolo 7;
- d) a fornire risposta al questionario che sarà somministrato da ERSÀ nel corso della manifestazione e di cui all'Allegato "B" al presente bando, entro e non oltre il 21/2/2025.

CAPO III – MODALITA' E CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE DA AMMETTERE ALLA COLLETTIVA REGIONALE

Art. 6 – Posti a concorso

1. La Collettiva regionale della Regione Friuli Venezia Giulia dell'edizione 2025 di Wine Paris & Vinexpo Paris è composta da un numero massimo di trenta imprese agricole.
2. La partecipazione alla Collettiva regionale è consigliata alle imprese agricole in grado di organizzare una propria agenda di appuntamenti prima dell'apertura della Manifestazione e alle imprese agricole che possono gestire efficacemente in lingua inglese gli incontri con gli operatori esteri.

Art. 7 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono avanzare istanza di accesso alla selezione per la partecipazione alla Collettiva della Regione Friuli Venezia Giulia, nel seguito domanda:
 - a) le imprese agricole impegnate nella coltivazione della *Vitis vinifera* e nella successiva trasformazione in vino DOC o DOCG o IGT della Regione Friuli Venezia Giulia, con stabilimento enologico (cantina di trasformazione) in Regione Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione della domanda, iscritte al Registro delle imprese come impresa "Attiva", comprese quelle con codice ATECORI n. 0121 secondario, di seguito imprese agricole;
 - b) le società cooperative agricole, con stabilimento enologico (cantina di trasformazione) in Regione Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione della domanda, nel cui oggetto sociale vi sia la lavorazione delle uve dei soci per la vinificazione e la commercializzazione di vino DOC o DOCG o IGT della Regione Friuli Venezia Giulia, iscritte al Registro delle imprese come impresa "Attiva", di seguito imprese agricole.
2. Le imprese agricole di cui al comma 1, devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) essere in possesso del CUAA;
 - b) essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestata all'impresa agricola che sarà utilizzata per tutte le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo di cui al presente bando;
 - c) presentare per la degustazione presso le isole di degustazione assistita e i punti di contrattazione B2B, quattro etichette diverse a scelta di vino DOC o DOCG o IGT, comprese le interregionali, del Friuli Venezia Giulia;
 - d) presentare per la selezione dei vini da proporre in degustazione in Masterclass, le medesime etichette presentate ai sensi della lettera c);
 - e) presentare per la degustazione in Masterclass, l'etichetta di vino eventualmente selezionata dalla Commissione tecnica;
 - f) presentare per la degustazione nell'area mixology, una etichetta a scelta di vino DOC o DOGT o IGT della Regione FVG o di vino aromatizzato/vermouth o di bevanda spiritosa;
 - g) presentare le schede tecniche delle etichette in degustazione presso lo stand della Collettiva regionale con le informazioni di cui all'allegato "C".
3. Le imprese agricole possono eventualmente presentare per la degustazione presso lo stand ulteriori due etichette diverse di vino rispetto a quelle di cui al comma 2, per un massimo di due bottiglie per etichetta; per tali eventuali etichette non è necessaria la scheda tecnica di cui alla lettera g), del comma 2 e la definizione all'atto della domanda di accesso alla Collettiva regionale.

Art. 8 - Modalità e termini per la presentazione della domanda

1. La domanda:
 - a) è presentata esclusivamente dal titolare dell'impresa agricola o dal legale rappresentante dell'impresa agricola o dall'Amministratore a ciò delegato dall'impresa agricola;
 - b) è trasmessa ad ERSA a partire dalle ore 8.00 di lunedì 9 dicembre 2024 ed entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 16 dicembre 2024;

- c) è presentata ad ERSA in formato elettronico utilizzando l'apposito Portale "on line" attraverso il sistema "ISTANZE ON LINE" (IOL) rinvenibile al link: <https://istanze-web.regione.fvg.it>.
- 2.** Al Portale si accede con SPID o con CIE o con CNS/CRS o con EIDAS.
- 3.** La domanda, compilata in tutte le sue parti seguendo la procedura proposta dal Portale, si intende, sottoscritta ed inoltrata, ovvero correttamente presentata, al termine della compilazione, all'atto della convalida finale, esclusivamente a seguito del rilascio, da parte del Portale, dell'attestazione in formato digitale di avvenuta presentazione dell'istanza, recante l'indicazione della data e dell'orario di trasmissione della stessa e il numero di istanza.
- 4.** Ciascuna impresa agricola può presentare una ed una sola domanda; in caso di presentazione di più domande, è considerata valida solo l'ultima presentata, intendendosi le precedenti irricevibili, integralmente e definitivamente archiviate e prive di effetto.
- 5.** Nella domanda, tra le altre informazioni, l'impresa agricola dovrà:
- a) dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, DPR 445/2000, di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, ed in particolare dei requisiti e delle condizioni di accesso di cui: 1) al comma 1, dell'articolo 7; 2) al comma 2, lettere a), dell'articolo 7; 3) al comma 1, lettera a), dell'articolo 8;
 - b) attestare la presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali da parte di ERSA, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
 - c) accettare le condizioni poste dal presente bando, comprese quelle di cui agli articoli 5, 18, 19 e 21.
- 7.** La domanda è trasmessa senza necessità di allegati.
- 8.** Sono irricevibili le domande che non soddisfano anche una sola delle seguenti condizioni:
- a) superano la copertura dei 30 posti messi a concorso;
 - b) sono prive della richiesta di accesso alla Collettiva regionale;
 - c) sono redatte con modalità differenti da quanto previsto dalla lettera c), del comma 1;
 - d) sono presentate da soggetti diversi da quelli indicati nella lettera a), del comma 1;
 - e) sono trasmesse con modalità differenti da quella prevista alla lettera c), del comma 1;
 - f) sono trasmesse con tempistiche difformi da quella prevista alla lettera b), del comma 1;
 - g) sono prive anche di una sola delle dichiarazioni di cui al comma 5;
 - h) non è stata portata a termine la procedura d'invio, attestata dalla ricezione della e-mail di conferma.
- 9.** Le domande irricevibili non sono prese in esame ai fini della valutazione istruttoria e sono integralmente e definitivamente archiviate e prive di effetto senza necessità di alcuna comunicazione all'impresa agricola e con la sola evidenza nel decreto di cui al comma 5, dell'articolo 9.
- 10.** L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ERSA ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Agenzia medesima, non risulti possibile la trasmissione della stessa.
- 11.** Al fine dell'istruttoria della domanda, si considerano la data e l'ora di trasmissione secondo l'ordine cronologico previsto nel sistema informatico IOL.

Art. 9 - Procedimento per la composizione della collettiva regionale.

- 1.** Le 30 imprese agricole della Collettiva regionale sono selezionate con procedura valutativa a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000, e ss.mm.ii., secondo l'ordine progressivo di istanza, fino a completamento dei posti disponibili.
- 2.** La domanda deve essere compilata, a pena di inammissibilità, in tutte le sue parti; in sede istruttoria, è possibile regolarizzare solo gli eventuali errori formali, materiali, i refusi e le informazioni parziali.
- 3.** ERSA istruisce le domande, nel rispetto del numero progressivo della istanza e fino a concorrenza dei posti a concorso, ai fini:

- a) della verifica delle condizioni di irricevibilità;
 - b) della verifica delle condizioni di ammissibilità, compresa la completezza delle informazioni richieste in sede di domanda e la veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 5, lettera a), dell'articolo 8, mediante il controllo a campione nella misura di due domande, estratte con metodo casuale, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000; il campione è composto dall'insieme delle trenta domande che sono state verificate ai sensi delle lettere a). L'Allegato "D" al presente bando dà evidenza del numero delle due istanze campionate che saranno sottoposte a controllo di ammissibilità.
4. ERSA fonda l'istruttoria anche sul fascicolo aziendale elettronico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3 del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).
 5. Con decreto del Direttore generale, effettuata l'istruttoria, ERSA determina e approva l'elenco delle imprese agricole ammesse alla Collettiva regionale e l'elenco delle domande inammissibili e irricevibili.
 6. La verifica della veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 5, lettera a), dell'articolo 8 campionate, è effettuata successivamente alla assunzione del decreto di cui al comma 5 ma comunque prima dell'avvio della Manifestazione.
 7. Il decreto di cui al comma 5, è comunicato alle imprese agricole mediante la sua pubblicazione sul sito www.ersa.fvg.it, nella pagina "News" alla voce "Avvisi e Comunicazioni"; tale pubblicazione vale come comunicazione alle imprese agricole di ammissione alla Collettiva regionale. Decorso cinque giorni consecutivi dalla pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte dell'impresa agricola, l'ammissione alla Collettiva regionale si intende accettata; in caso di comunicazione contraria ERSA procede con l'istruttoria della domanda successiva secondo l'ordine di trasmissione delle istanze.
 8. Oltre il termine dei cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul sito dell'ERSA di cui al comma 7, le imprese agricole della Collettiva regionale non possono rinunciare alla partecipazione.

CAPO IV – MODALITA' E CRITERI PER LA SELEZIONE DEI VINI DA AMMETTERE ALLA MASTERCLASS

Art. 10 – Procedimento per la composizione dei vini

1. La sezione di degustazione Masterclass, dal titolo "The Wines of Friuli Venezia Giulia", è organizzata per presentare, a professionisti del settore, la produzione vitivinicola del Friuli Venezia Giulia attraverso una selezione di otto delle etichette di vino in degustazione nello stand della Collettiva regionale di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c).
2. Ciascuna delle imprese agricole della Collettiva regionale partecipa alla selezione ad opera della Commissione tecnica di valutazione sensoriale di cui all'articolo 11 per la composizione dei vini in presentazione nella Masterclass con i quattro vini proposti per la degustazione presso le strutture per la degustazione assistita ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c).

Art. 11 – Commissione tecnica di valutazione sensoriale

1. La Commissione tecnica di valutazione sensoriale è costituita con Decreto del Direttore generale di ERSA ed è composta da cinque Commissari in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza curricularmente valutabili, dei quali due interni ad ERSA con il ruolo di Presidente e di VicePresidente e da tre Commissari esterni esperti nel settore della viticoltura regionale, di cui uno designato da Assoenologi, uno designato da UNI.DOC FVG ed uno designato dall'Università degli studi di Udine, facoltà di Agraria; in caso di mancata designazione, ERSA individua il Commissario tra i componenti le commissioni di degustazione per i vini a denominazione di origine controllata di cui all'articolo 5, del decreto 11 novembre 2011 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
2. La Commissione tecnica può organizzare il lavoro sia suddividendo l'attività in sottocommissioni, sia suddividendo l'attività in momenti successivi in relazione alla valutazione dei vini.
3. ERSA cura per la Commissione tecnica:

- a) la raccolta e la preparazione dei campioni per le operazioni di selezione; a tal fine, invita le imprese agricole della Collettiva regionale, a consegnare i campioni per la successiva selezione, con le indicazioni delle modalità e dei termini per la consegna;
- b) l'attività di segreteria organizzativa, compresa la redazione del verbale conclusivo dei lavori.
- 4.** La Commissione tecnica verifica preventivamente la corrispondenza dei campioni presentati per la selezione ai vini indicati in sede di domanda per le isole di degustazione assistita e, quindi, procede alla valutazione sensoriale esclusivamente delle etichette che assolvono tale requisito, aggregando le degustazioni per categorie omogenee di vino.
- 5.** La Commissione tecnica effettua la valutazione dei vini in forma rigorosamente anonima e nella degustazione, utilizza i seguenti criteri di punteggio espresso in centesimi:
- a) 15 per l'esame visivo;
- b) 30 per l'esame olfattivo;
- c) 40 per l'esame gustativo;
- d) 15 per la valutazione dell'armonia globale del vino.
- 6.** La Commissione tecnica al termine della valutazione riporta per ciascun vino esclusivamente il punteggio totale accordato espresso in centesimi, con punteggio minimo pari a 70/100.
- 7.** terminate le operazioni di cui al comma 6, la Commissione tecnica seleziona i vini per la composizione della Masterclass, in modo da valorizzarne al meglio le caratteristiche tenuto comunque conto dei seguenti criteri:
- a) della rappresentatività più ampia della produzione vitivinicola regionale;
- b) della tipologia di buyers che partecipano alla degustazione;
- c) che una impresa agricola partecipi alla Masterclass con un solo vino;
- d) dei punteggi ottenuti a seguito della valutazione di cui al comma 6.
- 8.** Le valutazioni della Commissione tecnica sono definitive ed inappellabili.
- 9.** Con decreto del Direttore generale, all'esito dei lavori della Commissione tecnica, ERSA determina e approva la composizione dei vini in presentazione in Masterclass e ne dà comunicazione alle imprese agricole della Collettiva regionale mediante la pubblicazione sul sito www.ersa.fvg.it, nella pagina "News" alla voce "Avvisi e Comunicazioni"; tale pubblicazione vale come comunicazione alle imprese agricole di ammissione alla sezione di degustazione Masterclass.

CAPO V – MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 12 - Dotazione finanziaria

1. Per la copertura dei contributi in conto capitale di cui al presente Capo, è destinato l'importo di euro 22.500,00 a carico del Cap/S n. 5107 dello stato di previsione del bilancio di ERSA per gli anni 2024-2026, a valere sull'esercizio 2025.

Art. 13 – Entità del contributo e Regime di aiuto

1. ERSA riconosce alle imprese agricole della Collettiva regionale che ne fanno richiesta, un contributo in conto capitale, a fondo perduto, diretto ad abbattere fino al 100% la quota di partecipazione di cui all'articolo 5, per un ammontare di importo compreso tra un minimo di euro 300,00 al netto dell'IVA ed un massimo di euro 750,00 euro al netto dell'IVA.

2. Il contributo di cui al comma 1, è concesso in regime de minimis in osservanza delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2831/2023, è esclusivo e comporta che il contributo medesimo, non sia cumulabile con altri incentivi pubblici comunque ottenuti per l'abbattimento dei costi di partecipazione alla edizione 2025 di Wine Paris & Vinexpo Paris.

3. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una impresa unica non può superare 300.000,00 euro nell'arco degli ultimi tre anni, compreso il 2025.

Art. 14 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono avanzare istanza di accesso e di liquidazione del contributo per abbattere la quota di partecipazione alla Collettiva regionale, le imprese agricole che alla data di presentazione della domanda:

- a) hanno partecipato alla Collettiva della Regione Friuli Venezia Giulia della edizione 2025 di Wine Paris & Vinexpo Paris;
- b) sono in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- c) hanno una capacità contributiva ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023, almeno pari al contributo richiesto;
- d) richiedono un contributo non inferiore ad euro 300,00 al netto dell'IVA e non superiore ad euro 750,00, al netto dell'IVA.

Art. 15 - Modalità e termini per la presentazione della domanda

1. La domanda di accesso e di contestuale liquidazione del contributo per abbattere la quota di partecipazione alla Collettiva della Regione Friuli Venezia Giulia all'edizione 2025 di Wine Paris & Vinexpo Paris:

- a) è redatta utilizzando esclusivamente il Modulo di cui all'Allegato "E" al presente bando;
- b) è sottoscritta dal titolare dell'impresa agricola, o dal legale rappresentante dell'impresa agricola o dall'Amministratore a ciò delegato dall'impresa agricola;
- c) è trasmessa all'indirizzo ersa@certregione.fvg.it, unicamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), dalla casella di posta certificata della impresa agricola;

2. Alla domanda sono allegati:

- a) copia della fattura emessa da PromoTurismoFVg per la partecipazione alla Collettiva regionale ed ai servizi ad essa connessi con l'indicazione della quota di partecipazione;
- b) copia del bonifico parlante di pagamento della fattura emesso dal conto corrente intestato o cointestato alla impresa agricola;
- c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alle lettere a) e b).
- d) copia di un documento di identità, in corso di validità, di colui che sottoscrive la domanda.

3. Nella domanda, tra le altre informazioni, l'impresa agricola dovrà comunicare gli estremi del conto corrente dedicato.

4. Sono irricevibili le domande che non soddisfano anche una sola delle condizioni previste ai commi 1, 2 e 3. Le domande irricevibili, non saranno prese in esame ai fini della valutazione istruttoria e saranno integralmente e definitivamente archiviate e prive di effetto; di un tanto è data mera comunicazione all'impresa agricola ai sensi del presente articolo.

Art. 16 –Procedimento per la concessione e per la liquidazione del contributo

1. Le imprese agricole sono ammesse al contributo e alla sua contestuale liquidazione entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda, con procedura valutativa a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000, e ss.mm.ii., secondo l'ordine cronologico di registrazione in arrivo della domanda nel protocollo di ERSA, fino a completamento dei fondi a disposizione.

2. La domanda deve essere compilata, a pena di inammissibilità, in tutte le sue parti; in sede istruttoria, è possibile regolarizzare solo gli eventuali errori formali, materiali ed i refusi.

3. ERSA istruisce le domande, nel rispetto della cronologia di registrazione di cui al comma 1 e fino a concorrenza delle risorse a disposizione, ai fini:

- a) della verifica delle condizioni di irricevibilità;
- b) della verifica della capienza del de minimis sull'apposito Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

4. Con decreto del Direttore del Servizio promozione e diversificazione comparti agroalimentare e zootecnico, ERSA provvede, previa acquisizione del CUP relativo al progetto di cui alla DGR 1626/2024, con un unico provvedimento entro 180 giorni dal ricevimento della domanda:

- a) a concedere il contributo all'impresa agricola;
- b) ad impegnare le risorse sul bilancio della Agenzia e a liquidare il contributo all'impresa agricola in conto capitale sul Cap/S n. 5107 del bilancio dell'Agenzia in competenza 2025, al netto dell'acconto dell'imposta sui redditi del 4%, per l'intero ammontare del contributo concesso;
- c) a registrare il contributo concesso sull'apposito Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- d) a pubblicare il decreto sul sito www.ersa.fvg.it, nella pagina Amministrazione trasparente, alla voce "Sovvenzione e contributi".

4. ERSA provvede a versare all'Erario la ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito sui contributi di parte corrente per le finalità di cui all'art. 28, comma 2, del DPR 600/1973, nella misura del 4%.

CAPO VI – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 17 - Variazioni soggettive

1. In caso di variazioni soggettive della impresa agricola ammessa alla Collettiva regionale successivamente alla assunzione del decreto di cui all'articolo 9, comma 5, la partecipazione alla Collettiva regionale è ammessa al subentrante, a condizione che tale soggetto:

- a) presenti domanda di subentro;
- b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso;
- c) prosegua l'attività del soggetto originariamente istante.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni di cui al comma 1, il soggetto subentrante presenta domanda di subentro contenente:

- a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima, salvo che l'atto medesimo non risulti depositato presso il Registro delle Imprese;
- b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di ammissione alla Collettiva regionale;
- c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti.

3. L'istanza di cui al comma 2, deve essere presentata all'indirizzo pec ersa@certregione.fvg.it entro e non oltre il 31 gennaio 2025 a pena di inammissibilità. Oltre tale termine, l'impresa agricola subentrante non partecipa alla Collettiva regionale e gli eventuali vini già prodotti dalla impresa agricola istante sono a perdere e non sono presentati nello stand della Collettiva regionale e nella Masterclass.

4. Variazioni soggettive intervenute successivamente allo svolgersi della Manifestazione sono causa di non ammissibilità al contributo di cui al Capo III.

Art. 18 – Sanzioni

1. ERSA verifica, allo svolgersi della manifestazione, che:

- a) sul campione di imprese agricole estratte ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera b), la corrispondenza delle etichette consegnate per le isole di degustazione assistita con quelle indicate in domanda. La riscontrata difformità, comporta l'esclusione dal contributo di cui al Capo V per abbattere la quota di partecipazione; non rientrano nel controllo le etichette di vino di cui all'articolo 7, comma 3;
- b) vi siano almeno, sul campione di imprese agricole estratte ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera b), quattro bottiglie per ciascuna delle etichette in degustazione presso le isole di degustazione assistita e due bottiglie per l'etichetta in degustazione presso l'area mixology. La riscontrata difformità, comporta l'esclusione dal contributo di cui al Capo V per abbattere la quota di partecipazione; non rientrano nel controllo le etichette di vino di cui all'articolo 7, comma 3;
- c) l'etichetta di vino consegnata per la sezione di degustazione Masterclass sia conforme a quella selezionata dalla Commissione tecnica. La riscontrata difformità comporta l'esclusione dal

- contributo di cui al Capo V per abbattere la quota di partecipazione, l'esclusione dalla sezione di degustazione Masterclass e l'esclusione dalla eventuale Collettiva della Regione Friuli Venezia Giulia della edizione 2026 di Wine Paris & Vinexpo Paris;
- d) vi siano almeno sei bottiglie di vino della referenza scelta per la degustazione presso la sezione di degustazione Masterclass. La mancata presentazione anche di una sola bottiglia, comporta l'esclusione dal contributo di cui al Capo V per abbattere la quota di partecipazione, l'esclusione dalla sezione di degustazione Masterclass e l'esclusione dalla eventuale Collettiva della Regione Friuli Venezia Giulia della edizione 2026 di Wine Paris & Vinexpo Paris;
- 2.** La mancata presentazione dei campioni per la Commissione tecnica nei termini comunicati da Ersa ai sensi dell'articolo 11, comma 3 comporta l'esclusione dalla Collettiva della Regione Friuli Venezia Giulia della edizione 2025 di Wine Paris & Vinexpo Paris ed il pagamento di una penale di euro 750,00.
- 3.** La rinuncia della impresa agricola alla partecipazione alla Collettiva regionale oltre il termine di cui all'articolo 9, comma 7, comporta il pagamento di una penale di euro 1.500,00 e l'esclusione dalla eventuale Collettiva della Regione Friuli Venezia Giulia della edizione 2026 di Wine Paris & Vinexpo Paris.
- 4.** La mancata restituzione del questionario di cui all'articolo 5, lettera d), entro il 21/2/2025, comporta l'esclusione dal contributo di cui al Capo V per abbattere la quota di partecipazione. Il questionario è restituito ad ERSA in sede di Manifestazione o via pec all'indirizzo ersa@certregione.fvg.it.
- 5.** Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito. In tal caso, l'impresa agricola è tenuta a restituire l'eventuale contributo già percepito, a pagare una penale di euro 1.500,00 e l'esclusione a tutte le Collettive regionali per l'anno 2026.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Posticipo e annullamento della Manifestazione

- 1.** In caso di posticipo della Manifestazione in una data successiva, i decreti di cui all'articolo 8, comma 5 e all'articolo 11, comma 8, rimangono validi per la successiva programmazione della Manifestazione; in tale caso, alcuna responsabilità può essere posta a carico di ERSA, la quale in nessun caso corrisponde alle imprese agricole della collettiva regionale risarcimenti, rimborsi, penali o indennizzi di sorta.
- 2.** In caso di annullamento della Manifestazione, i decreti di cui all'articolo 8, comma 5 e all'articolo 11, comma 8, sono annullati; in tale caso, alcuna responsabilità può essere posta a carico di ERSA, la quale in nessun caso corrisponde alle imprese agricole della Collettiva regionale risarcimenti, penali, rimborsi o indennizzi di sorta.

Art. 20 – Privacy

- 1.** Titolare del trattamento dei dati delle imprese agricole, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e in conformità all'informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679, è ERSA per i dati e le informazioni acquisite ai sensi e per gli effetti di cui al presente bando, per finalità istituzionali, comprese riprese fotografiche e video afferenti a vedute di insieme o di dettaglio esterne e interne, anche dello stand e dei prodotti esposti, fermo restando che le imprese agricole prendono atto che tali riprese potrebbero, sia pure incidentalmente, avere ad oggetto anche persone fisiche a se riferibili, dipendenti, collaboratori, guest, ecc., presenti alla Manifestazione e che fotografie, filmati, registrazioni che li ritraggono potranno essere, pubblicate, diffuse on line, messe a disposizione del pubblico per finalità istituzionali.

Art. 21 – Disposizioni finali

- 1.** ERSA non risponde per perdite o danni ai prodotti esposti e/o a qualsiasi altro bene delle imprese agricole presente nello stand della Collettiva regionale, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possono essere coinvolti.
- 2.** Il presente bando è pubblicato nel sito www.ersa.fvg.it nella pagina "Amministrazione Trasparente", alla voce "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Criteri e modalità" e nella pagina "News" alla voce "Avvisi-Comunicazioni".
- 3.** Ai fini della comunicazione dei dati previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e dall'articolo 14 della legge regionale 7/2000, Ersa predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile alle imprese agricole sul sito istituzionale all'indirizzo www.ersa.fvg.it, nella pagina "News", alla voce "Avvisi-Comunicazioni"; tale comunicazione costituisce comunicazione individuale di avvio del procedimento.
- 4.** Eventuali chiarimenti e informazioni sul presente bando possono essere richieste al Servizio promozione e diversificazione comparti agroalimentare e zootecnico dell'ERSA.
- 5.** L'ERSA non assume, in nessun caso, responsabilità in merito all'eventuale rallentamento, malfunzionamento o disagi derivanti dalle interlocuzioni di cui al comma 4 e/o a eventuali problemi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che possano determinare il rallentamento o l'impossibilità per l'impresa agricola di inoltrare la domanda nei termini previsti.
- 6.** L'ERSA non assume responsabilità in merito all'eventuale rallentamento, malfunzionamento o disagi telematici derivanti dal malfunzionamento del Portale e/o a eventuali problemi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che possano determinare l'impossibilità per l'impresa agricola di inoltrare la domanda nei termini previsti.
- 7.** ERSA con decreto del Direttore generale può ammettere un numero massimo di ulteriori sei imprese agricole rispetto a quelle selezionate con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 5, tenuto conto delle sole istanze di cui al comma 8, lettera a), dell'articolo 8 nell'ordine progressivo di trasmissione a portale.
- 8.** Le etichette che residuano all'esito delle fasi di valutazione e assaggio della Commissione tecnica e quelle che residuano dallo stand e dalla sezione di degustazione Masterclass sono a perdere..
- 9.** Gli Allegati al presente bando costituiscono parte integrante e sostanziale del bando medesimo.
- 10.** Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni della legge regionale 7/2000 e ss.mm.ii. e al Codice civile.